

Proposta di REGOLAMENTO PROCEDURE 2016 MODIFICATO 23.9.2020

Abroga la direttiva 2013/32/UE. Sempre :Procedura comune di riconoscimento e revoca protezione.

Novità importanti:

- Art. 5 Autorità competenti: gli Stati membri possono affidare i compiti anche a Autorità di Altro stato membro o Agenzia UE Asilo
- Salta la clausola di possibile maggior favore per procedure e revoca precedente art. 5
- Art. 6 Principio di riservatezza: prima art. 48 era generale e con rinvio al diritto interno, adesso c'è una clausola generale e un secondo paragrafo più preciso (difficile interpretazione).

- **Art. 7 Obblighi dei richiedenti:** viene fissato un generale obbligo di cooperare del richiedente,) , prima si parlava di obbligo di fornire informazioni essenziali adesso «necessarie», prima all'obbligo di identificazione non era comminata la sanzione della rinuncia implicita. In generale diventa più severa la Rinuncia implicita v. art. 39.

- **Art. 9 Diritto di rimanere durante l'esame:** si inasprisce il caso della domanda reiterata (prima facoltativo e più circoscritto art. 9 e 41)
- Art. 12 Criteri per colloquio personale: (prima artt. 14 e 15) adesso si inserisce possibilità di assistenza da autorità di altro Paese membro e Agenzia UE Asilo

- **Art. 13 Registrazione colloquio:** (prima art. 17) diventa obbligatorio. L'accesso per procedure accelerata rimane «contemporaneamente alla decisione» ma prima si faceva salvo il diritto di accedere tempestivamente per fare osservazioni prima della decisione. Si precisa che si conservano per 10 anni.
- **Art. 15 Assistenza e rappresentanza legali gratuite:** rispetto a prima (art. 20) possono escludersi anche nella fase amministrativa per «domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo» e domanda reiterate.

- Art. 16: portata di assistenza e rappresentanza legale: l'avvocato e il consulente legale ha facoltà di intervenire durante il colloquio, prima (art. 23) potevano limitare «alla fine»
- **Art.22 Garanzie MSNA:** (art. 25) si parla di tutore, si prevede il termine massimo di 5 giorni per nominarlo e non deve avere un numero sproporzionato. Adesso il tutore può essere rimosso solo se non ha esercitato correttamente (e non in caso di necessità) . Limiti dell'uso delle procedure accelerate, frontiera e ammissibilità (rinvio artt. 40 e ss).

- **Art. 24 Visita medica MSNA** : tutti gli stati membri riconoscono la decisione sull'accertamento dell'età. Si riscrive meglio che il rifiuto alla visita produce una presunzione solo in relazione all'età.
- **Art. 26 MODIFICATO 2020 i termini per la registrazione decorrono soltanto ad accertamenti conclusi previsti dal regolamento pre-ingresso.**
- **Art. 28 presentazione della domanda** (art. 6): Il richiedente deve formalizzare entro 10 giorni dalla registrazione o entro un mese in caso di numeri sproporzionati. Deve addurre tutti gli elementi (prima solo elementi) e dopo la decisione potrà addurre solo elementi nuovi di cui non poteva essere a conoscenza o che attengono a un mutamento. Salta la possibilità di formalizzare tramite invio di formulario (art. 6 par. 4).

- In generale viene chiarito (v. art. 25 e consideranda 23 e ss) che ci sono tre fasi: la manifestazione (con qualsiasi terminologia) a cui segue immediatamente o entro 3 giorni la registrazione a carico della P.a. (con raccolta dei dati personali e rilascio di un documento) e la formalizzazione (presentazione) della domanda a carico del richiedente (la P.a. lo deve rendere possibile) entro 10 giorni o un mese con la sanzione della rinuncia implicita (prima era facoltativo e non stabilito il termine perentorio di presentazione).

- Art. 32 domanda MSNA: se il tutore non presenta la domanda entro 10 gg lo fa l'autorità accertante
- **Art. 33 esame della domanda:** tra gli elementi di cui tener conto viene inserito «estrazione sociale» e la eventualità che le attività del richiedente dopo aver lasciato il paese siano state volte principalmente a creare le condizioni per ottenere una protezione.
- **Art. 34 durata dell'esame:** per ammissibilità 1 mese (10 giorni per Paese terzo sicuro e paese primo asilo). Di norma sei mesi fino un max 15 mesi (prima 21 mesi).

- **Art. 35 bis Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio INTRODOTTI NEL 2020**
- Lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta. La decisione di rimpatrio è emanata **nell'ambito** della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto ma **contestuale**.

- **Art. 36 decisione di inammissibilità** (prima art. 33): si può decidere direttamente per la manifesta infondatezza
- **Art. 39 Ritiro implicito della domanda** (prima art. 28): più ampio e più severo. Prima era previsto un «termine ragionevole» per formalizzare la domanda ed era facoltativo considerarla rinuncia implicita, adesso obbligatorio e termine di 10 gg (max 1 mese). Prima non era motivo di rinuncia implicita il rifiuto di farsi identificare. Adesso sì.

- Adesso rinuncia implicita anche se il coniuge o il minore non hanno presentato domanda se il richiedente ha ommesso di farlo per loro. Prima la rinuncia implicita in caso il richiedente non fornisse le informazioni «essenziali» adesso «necessarie».
- Adesso rinuncia implicita anche in caso di inadempimento obbligo di comunicazione.
- Prima era prevista una sospensione della procedura di almeno 9 mesi, adesso un mese dall'avviso scritto.

- **Art. 40 procedure accelerate** (prima art. 31):
- DIVENTANO OBBLIGATORIE
- Aggiunto il motivo di violazione di Dublino.
- **MODIFICA 2020** Aggiunto il motivo per cui il richiedete appartiene a una nazionalità con meno del 20% di riconoscimento presso l'autorità accertante (dati Eurostat). Aggiunge che in tali casi le procedure accelerate si applicano anche ai MSNA (oltre che nei casi di pericolo e di provenienza da Paese Orig.Sicura già previsti)
- Dura max 2 mesi (prima tempo ragionevole) e dopo si cambia procedura (si informa il richiedente)
- Anche in Frontiera.
- No effetto sospensivo automatico

● **Art. 41 INTEGRALMENTE SOSTITUITO NEL 2020**

- **Procedura di esame alla frontiera**
- Dopo le procedure di accertamento e senza l'autorizzazione a entrare nel territorio nazion.
- Può essere fatta: domande ai valichi o zone di transito, domande da irregolari o da persone soccorse o ricollocate.
- **Obbligatoria: quando** il richiedente è un pericolo o ha indotto in errore o proviene da un Paese con meno del 20% di accoglimento. Il Paese UE è esonerata nel caso abbia inviato alla Commissione UE una notifica per mancata collaborazione del Paese di Origine _____
- Può essere di **inammissibilità o di rigetto nel merito** o di competenza ex Dublino
- **Ai MSNA** e ai minori di 12 anni con famiglia solo in caso di pericolosità
- **Il richiedente a cui è applicata non è autorizzato a entrare nel territorio italiano**
- Si interrompe in caso di esigenze mediche o procedurali non supportate in frontiera **o è disposto il trattenimento del richiedente asilo** secondo le regole ordinarie (fino a 12 mesi)
- In deroga all'art.28 la domanda deve presentarsi entro 5 giorni
- **Durata 12 settimane entro cui completare anche la fase dell'impugnazione** (i cui termini devono essere regolati anche in deroga alla procedura ordinaria)
- Dopo il richiedente viene ammesso nel territorio salvo la procedura di rimpatrio in frontiera art. 41 bis
- **Durante il richiedente «è tenuto»** alla frontiera esterna o in prossimità o in zona di transito o trasferito in altro luogo

Art. 41 bis INTEGRALMENTE SOSTITUITO NEL 2020

- **Procedura di rimpatrio alla frontiera**
- Se la domanda di asilo è stata respinta con procedura di frontiera, il richiedente continua a non essere ammesso nel territorio e si applica la procedura di rimpatrio in frontiera
- **Durata 12 settimane che parte da quando il richiedente non ha più diritto a rimanere sul territorio**
- **Durante il richiedente «è tenuto»** alla frontiera esterna o in prossimità o in zona di transito o trasferito in altro luogo
- Al richiedente può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo in qualsiasi momento
- Può essere mantenuto o disposto il trattenimento se sussistono le condizioni previste per il trattenimento della persona irregolare, senza superare i termini massimi di trattenimento. **Il trattenimento può essere disposto anche dopo le 12 settimane di procedura di rimpatrio alla frontiera se non si è giunti al rimpatrio.**
- **Il richiedente a cui è applicata non è autorizzato a entrare nel territorio italiano**

- **Art. 42 e 43 domande reiterate** (prima 40 e 42): maggiore rigore e schematicità: è reiterata se c'è già una decisione definitiva; procedura di ammissibilità (quindi accelerata): diritto di memoria scritta e di colloquio (quest'ultimo salta se dalle memorie non risulta prospettiva di successo);
- Senza assistenza legale gratuita nella fase amministrativa;
- **MODIFICATO 2020** No effetto sospensivo automatico, ma diritto di restare fino alla decisione sull'istanza cautelare, salvo il potere dello stato membro di stabilire la decadenza immediata dal diritto di rimanere dopo il rigetto (senza termine per il ricorso) in caso di reiterata (c.d.sulla scaletta) presentata entro l'anno dalla decisione sulla precedente domanda che si trovi in fase di imminente esecuzione (presentata in modo pretestuoso senza elementi nuovi (sempre fatto salvo il diritto al non refolement oppure nel caso di domande reiterate per la seconda volta o ulteriore.

- **Art. 44 Primo Paese di asilo** (prima art. 35):
- **DIVENTA OBBLIGATORIO L'ESAME** (relazione introduttiva pag. 18 e consideranda 35 36); **dove ha già goduto e può continuare** ad avvalersi di una protezione da Convenzione Ginevra o **protezione sufficiente** (che prima non era definita e che adesso è disciplinata in modo specifico: (a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; (b) non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento qualifiche; (c) è rispettato il principio di non-refoulement; (d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto di non subire torture; (e) vige il diritto di soggiorno legale; (f) è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione; (g) vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.
- No effetto sospensivo automatico. Procedura di ammissibilità e frontiera.
- Ciascun paese ogni anno comunica i paesi a cui applica il concetto.
- Ritengo che si possa considerare Primo paese asilo anche senza previo inserimento nelle liste, in pratica in caso di accordi.

Art. 45 Paese Terzo Sicuro (prima art. 38):

- DIVENTA OBBLIGATORIO
- IL PAESE PUO' ESSERE NOMINATO DA UE
- NON E' PIU' NECESSARIA LA RATIFICA DI GINEVRA
- In caso di ricorso è previsto l'effetto sospensivo automatico. Procedura di ammissibilità e frontiera.
- Presupposti: 1. vi sia un legame **ma adesso anche solo perchè vi è transitato**, 2. può ottenere una protezione da **norme sostanziali** della Convenzione di Ginevra (prima ratifica senza limiti geografici + procedura asilo per legge + ratifica CEDU) oppure **anche solo protezione sufficiente** (prima impossibile)
- Quando: 1. Il paese è inserito nelle liste del paese membro, 2 Il paese è inserito nelle liste UE; 3 in singoli casi (quindi a mio giudizio anche quando il paese non è preventivamente inserito in una lista, in pratica in caso di accordi)
- Anche per i MSNA previa conferma della presa in carico da parte del Paese terzo.
- Ci sarà la compilazione di un elenco UE ma non viene allegato al regolamento. Tra 5 anni ci sarà solo l'elenco UE, verranno meno quelli nazionali. Consideranda 47-48

- **Art. 47 Paese di origine sicuro** (prima art. 36 e allegato I)
- ADESSO OBBLIGATORIO
- LE LISTE SONO ANCHE UE (in allegato al regolamento e tra 5 anni vengono abrogate quelle nazionali, consideranda 45). Nella lista anche Turchia.
- Procedura accelerata, nel merito con presunzione relativa, anche in frontiera, NO effetto sospensivo, respinta per manifesta infondatezza.

- **Art. 53 SOSTITUITO INTEGRALMENTE NEL 2020**
Ricorso effettivo

- La decisione di rimpatrio e di rigetto devono impugnarsi contestualmente innanzi allo stesso giudice
- Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale i seguenti termini per l'impugnazione:
 - (a) almeno una settimana in caso di decisione di rigetto per inammissibilità, per ritiro implicito o procedure accelerate;
 - (b) tra un minimo di due settimane e un massimo di due mesi in tutti gli altri casi.
- Gli stati membri prevedono un unico grado di impugnazione

Art. 54 SOSTITUITO INTEGRALMENTE NEL 2020

Effetto sospensivo dell'impugnazione

- No effetto sospensivo automatico per accelerate, procedure di frontiera, ritiro implicito ed esplicito, inammissibilità (per reiterata e primo paese asilo, ma non per paese terzo sicuro e coniuge-figlio).
- Diritto di restare fino alla decisione sulla cautelare (su istanza o se permesso d'ufficio): Il richiedente deve chiedere la sospensiva entro 5 giorni
- E' fatto salva la possibilità di deroga dei singoli stati membri per reiterata in fase esecutiva o seconda reiterata (precedenti slide).
- Per ulteriori gradi oltre il primo non è sancito il diritto a rimanere salvo apposita autorizzazione del giudice